

# Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati.

(adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e integrazioni)





# Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati.

(Decreto Legislativo 231/2001 e integrazioni)

# Sommario

<b>Definizioni</b>	<b>1</b>
<b>Presentazione</b>	<b>5</b>
<b>1. Il Decreto legislativo 8 Giugno 2001, n. 231</b>	<b>7</b>
1.1. La normativa	7
1.2. I reati e gli illeciti amministrativi previsti dalla normativa	8
1.3. L'apparato sanzionatorio previsto dal decreto	22
1.4. L'adozione del modello quale esimente	24
<b>2. Il modello di ANT</b>	<b>27</b>
2.1. Struttura del modello	27
2.2. Obiettivi e finalità	28
2.3. Destinatari del modello	28
2.4. Predisposizione e aggiornamento	29
2.5. Mappa delle attività "sensibili"	31
2.6. Approvazione del modello, modifiche ed integrazioni	31
2.7. Protocolli di formazione e attuazione delle decisioni volti a prevenire tutti i reati oggetto del modello	32
<b>3. L'Organismo di Vigilanza di ANT s.r.l.</b>	<b>34</b>
3.1. Requisiti dell'organismo di vigilanza	34
3.2. Cause di ineleggibilità, revoca, decadenza e sospensione dei componenti dell'Organismo di Vigilanza	35
3.3. Compiti dell'Organismo di Vigilanza	37
3.4. Attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza	39
3.5. Obblighi informativi nei confronti dell'OdV	39
<b>4. Comunicazione, Formazione e Diffusione</b>	<b>42</b>
4.1. Disposizioni generali	42
4.2. Comunicazione iniziale	42
4.3. Formazione	43
4.4. Informativa ai "terzi destinatari"	43

<b>5. Whistleblowing</b>	<b>45</b>
5.1. Gestione delle segnalazioni (whistleblowing)	45
5.2. Oggetto della segnalazione	45
5.3. Il canale interno di segnalazione	46
5.4. Il divieto di ritorsione	47
5.5. La “policy whistleblowing”	48
<b>6. Sistema Disciplinare</b>	<b>49</b>
6.1. La funzione, l'autonomia e i principi del Sistema Disciplinare	49
6.2. Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti non dirigenti	51
6.3. Sanzioni nei confronti dei dirigenti	53
6.4. Sanzioni nei confronti degli amministratori e provvedimenti nei confronti dei sindaci	54
6.5. Sanzioni nei confronti dei terzi non dipendenti	54
6.6. Sanzioni in materia di whistleblowing	55

## PARTE SPECIALE

<b>1. Articolazione dei poteri e sistema delle deleghe</b>	<b>57</b>
1.1. Principi ispiratori del sistema di articolazione dei poteri delle deleghe	57
1.2. Il sistema dei poteri e delle deleghe	58
1.3. Finalità della parte speciale	59
1.4. Struttura della parte speciale	59
1.5. Specifiche circa i delitti tentati	60
<b>2. Criteri applicati</b>	<b>61</b>



LAB. MAR  
10/25  
NOV 5-7

SPAZ. PIAVE  
1526

STILL F3000

STILL

Le  
Le

# Definizioni

## **ATTIVITÀ A RISCHIO**

Sono: il processo, l'operazione, l'atto, l'insieme di atti/operazioni che espongono l'Azienda al rischio di Commistione di un reato ed in specifico le attività considerate a rischio derivano dall'analisi di Risk Assesment effettuata dalla Società e sono le Attività Sensibili con un rischio associato potenziale rilevante.

## **ATTIVITÀ SENSIBILI**

Le attività aziendali nel cui ambito potrebbero potenzialmente crearsi le occasioni, le condizioni e gli strumenti per la commissione dei Reati.

## **CCNL**

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

## **ORGANO AMMINISTRATIVO**

Organo Amministrativo di ANT S.R.L.

## **CODICE ETICO**

Il Codice Etico adottato da ANT S.R.L.

## **COLLABORATORI**

I soggetti che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si realizzano in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale, nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Società verso terzi.

## **DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 O D.LGS. 231/2001 O DECRETO**

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni, che ha introdotto nell'ordinamento italiano la disciplina della responsabilità



amministrativa derivante da Reato delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

## **DESTINATARI**

I soggetti a cui si applicano le disposizioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società.

## **DIPENDENTI E PERSONALE**

Tutti i lavoratori subordinati di ANT S.R.L.

## **ANT S.R.L. O ANT O SOCIETÀ O ORGANIZZAZIONE O AZIENDA**

La Società ANT S.R.L., tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro, inclusi somministrati, collaboratori, staggers, liberi professionisti che abbiamo ricevuto un incarico da parte della Società.

## **MODELLO ORGANIZZATIVO O MODELLO 231 O MODELLO**

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, di cui formano parte integrante, fra l'altro, anche i principi etici e di comportamento contenuti nel Codice Etico, le Procedure Generali, gli altri strumenti organizzativi (a mero titolo esemplificativo gli organigrammi, le linee guida, gli ordini di servizio, le procure aziendali e tutti i principi di comportamento comunque adottati ed operanti nell'ambito della Società), nonché il Sistema Disciplinare.

## **ODV O ORGANISMO DI VIGILANZA**

Organismo di Vigilanza, previsto dall'art. 6 del Decreto, con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne il relativo aggiornamento.

## **PROCEDURE GENERALI**

Le Procedure Generali in vigore ed applicabili a ANT S.R.L., che si considerano parte integrante del presente Modello Organizzativo.

## **PROCEDURE OPERATIVE O ISTRUZIONI OPERATIVE**

Indicano, oltre alle Procedure Generali dei Sistemi certificati di Gestione della Sicurezza sul Lavoro e di Gestione Ambientale, tutte quelle procedure ed



istruzioni operative attinenti alla specifica realtà di ANT S.R.L.

## **PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O PA**

Si intende quel complesso di autorità, organi e agenti cui l'ordinamento giuridico affida la cura degli interessi pubblici. Essi si identificano con:

- Le istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie ed internazionali, intese come strutture organizzative aventi il compito di perseguire con strumenti giuridici il soddisfacimento degli interessi della collettività;
- I pubblici ufficiali, ossia coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa (produzione di norme di diritto), giudiziaria (esercizio del potere giurisdizionale), amministrativa (caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione ovvero dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi) (ai sensi dell'art. 357 c.p.);
- Gli incaricati di pubblico servizio, ossia coloro che prestano un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa (ai sensi dell'art. 358 c.p.).

## **REATI O REATO**

I reati e gli illeciti amministrativi presupposto rilevanti ai fini del Decreto.

## **DELEGA**

Atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

## **PROCURA**

Atto giuridico unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.



# Presentazione

**Ragione sociale:** ANT S.R.L.

**Sede Legale e amministrativa:** Via Monte Grappa 40 - Boltiere (BG)

**Partita IVA:** 02817300300

**Iscrizione CCIAA Bergamo:** BG-450900


**PEC:** antdistribuzionepec@mypec.eu

**Organo amministrativo:** Amministratore Unico

**Società revisione esterna:**

## La Società ha per oggetto:

- ④ l'assunzione da enti pubblici e privati di appalti per l'esecuzione, in proprio o da affidare a terzi, delle seguenti attività:
- ④ movimentazione merci, facchinaggio, imballaggio e assemblaggio manuale o con macchine e mezzi meccanici per conto terzi di qualsiasi tipo di prodotti;
- ④ attività di logistica, quali spedizioniere e autotrasportatore di merci, materiali, persone e beni per conto terzi ed in proprio, sia sul territorio nazionale che all'estero;
- ④ trasporto di beni e merci comunque copiuti;
- ④ gestione di parcheggi;
- ④ gestione di ogni tipo di magazzino;
- ④ servizi di pulizia in genere, per conto di privati ed enti pubblici;
- ④ sanificazione e disinfestazione di ambienti interni ed esterni, sia pubblici che privati ed industriali;
- ④ trasporto, trattamento e smaltimento di ogni tipo di rifiuti o materie seconde;
- ④ trattamento ed elaborazione dei anche mediante strumenti informatici, per conto di privati, enti pubblici, associazioni di categoria, organizzazioni "no profit" e/o del terzo settore;
- ④ realizzazione e/o gestione per conto di privati, enti pubblici, associazioni



di categoria, organizzazioni “no profit” e/o del terzo settore di progetti di investimento e/o di razionalizzazione delle risorse finanziarie, agevolabili e/o non agevolabili ai sensi delle vigenti normative in vigore, siano esse derivanti dalla legislazione dell’Unione Europea, della Repubblica Italiana, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni e/o di altri Enti di natura locale o territoriale;

- ④ lavorazione, macellazione, mattanza, scuoiatura, dissosatura di carni bovine, equine, suine ed avicole, nonché lavorazioni di teste e lardello ed attività connesse;
- ④ lavorazione e confezionamento di sostanze alimentari;
- ④ lavori di montaggio e produzioni industriali, collegati alle dette attività;
- ④ noleggio auto, di autocarri di ogni genere, di autocarrate e piattaforme aeree;
- ④ prestazione, coordinamento e gestione diretta o indiretta, di servizi di data entry e contact center;
- ④ acquisto, vendita, gestione e locazione (non finanziaria) di immobili di ogni genere;
- ④ costruzione e ristrutturazione di immobili di ogni tipo ed esecuzione di opere edili in genere;
- ④ esecuzione di opere e di interventi di urbanizzazione e di ricomposizione fondiaria.

ANT S.R.L. si è costituita nel maggio del 2015, e negli ultimi anni ha ampliato il numero di dipendenti e dei Clienti.

ANT S.R.L. è una società che ha conseguito le certificazioni di conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018.

La Società, ha altresì, conseguito nell’anno 2020 la certificazione ASSE.CO. che attesta la regolarità delle imprese e il rispetto della normativa di legge in materia di lavoro.

# 1. Il Decreto legislativo 8 Giugno 2001, n. 231

## 1.1. La normativa

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (definite anche “Enti”) in caso di commissione o tentata commissione di alcune tipologie di reati o di illeciti amministrativi nell’interesse o a vantaggio dell’Ente da parte di:

Soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, cosiddetti “Soggetti Apicali”


Soggetti/persone fisiche che esercitano, di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

Soggetti “Sottoposti” alla direzione o alla vigilanza delle persone dei rappresentanti o dei Soggetti Apicali.

La normativa non si applica allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Il Decreto ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l’Italia aveva già da tempo aderito.

Tale responsabilità, pur definita dal legislatore come “amministrativa”, e considerata ormai pressoché unanimemente riconducibile a un Tertium genus, presenta – sotto il profilo sostanziale – caratteri mutuati dalla responsabilità penale, poiché viene accertata nell’ambito del processo penale, consegue alla realizzazione di reati e prevede l’applicazione di sanzioni mutate dal sistema penale.



La responsabilità dell'Ente, ai sensi del Decreto, si aggiunge e non si sostituisce a quella (penale) dell'autore del Reato: nell'eventualità in cui dovesse essere commesso un illecito rientrante nel catalogo dei "reati presupposto", tanto la persona fisica quanto quella giuridica saranno pertanto suscettibili di essere sottoposti a giudizio penale.

## 1.2. I reati e gli illeciti amministrativi previsti dalla normativa

La responsabilità amministrativa degli enti sorge nell'ipotesi di commissione (o di tentativo di commissione) dei Reati e degli Illeciti Amministrativi di seguito specificati.

### 1.2.1. Inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23 del Decreto)

Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'Ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.


### 1.2.2. Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio (artt. 24 e 25 del Decreto)

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.); Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); Frode informatica (art. 640-ter c.p.);
- Indebita percezione di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2, L. 898/1986);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);

- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis);
- Peculato offensivo degli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 314, comma 1, c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui offensivo degli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 316 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 e 321 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);  
Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);  
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);  
Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- Art.314-bis c.p."Indebita destinazione di denaro o cose mobili"; Traffico di influenze illecite (art.346-bis c.p.).

### **1.2.3. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)**

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);

- 
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
  - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
  - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
  - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
  - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
  - Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
  - Delitti in materia di perimetro di sicurezza cibernetica (art. 1 comma 11 bis Legge 133/2019).

#### **1.2.4. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)**

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi e ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.lgs. 286/1998 (art. 416, comma 6, c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi



clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), c.p.p.).

### **1.2.5. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)**

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

### **1.2.6. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)**

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.); Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di

proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);

- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

### **1.2.7. Reati societari (art. 25-ter del Decreto)**

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.); Falso in Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.); Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.); Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.lgs. 19/2023).

### **1.2.8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto)**

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.); Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);

- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.); Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.); Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.); Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di banda armata o cospirazione (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1) Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5).

La responsabilità dell'ente può sorgere anche in relazione alla commissione dei delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti da leggi speciali nonché in relazione alla commissione di delitti diversi, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

### **1.2.9. Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto)**

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

#### **1.2.10. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)**

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione o accesso di materiale pornografico (art. 600-quater); Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis);
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

#### **1.2.11. Reati di abuso di mercato**

- Reati (art. 25-sexies del Decreto)
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate e raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 185, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - TUF); Illeciti Amministrativi (art. 187-quinquies TUF);
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Regolamento (UE) n. 596/2014);
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Regolamento (UE) n. 596/2014).

#### **1.2.12. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)**

- Omicidio colposo (art. 589 c.p., commesso con violazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro);
- Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.).

### **1.2.13. Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)**

- Ricettazione (art. 648 c.p.); Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.).

### **1.2.14. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del Decreto)**

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- Frode informatica aggravata dal fatto che la condotta produca un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter, comma 2, c.p.);
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis).

La nuova norma prevede altresì sanzioni a carico dell'ente derivanti dalla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando abbia ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.lgs. n. 231/2001).

### **1.2.15. Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)**

- Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica (art. 171, comma 1, lett. a) -bis e comma 3, Legge n. 633/1941);
- Reati in materia di software e banche dati (art. 171-bis, comma 1, Legge n. 633/1941);
- Reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, Scientifiche e didattiche (art. 171-ter, Legge n. 633/1941);
- Violazioni nei confronti della SIAE (art. 171-septies, Legge n. 633/1941);

- Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato (art. 171-octies, Legge n. 633/1941).

#### **1.2.16. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)**

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

#### **1.2.17. Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)**

Si tratta di **reati previsti dal Codice penale** e da leggi speciali. Segnatamente, in relazione alla commissione dei reati previsti dal Codice penale:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.); Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinques c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.); Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).

Con riferimento ai **reati previsti dal D.lgs.152/2006** "Norme in materia ambientale":

- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili (art. 137);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1, lettere a) e b) e commi 3, 5 e 6);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1);

- Reati in materia di emissioni (art. 279, comma 5).

In virtù del Decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito in legge 6 febbraio 2014, n. 6, è stato introdotto nel testo del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 il nuovo art. 256-bis rubricato “Combustione illecita dei rifiuti” che va a sanzionare penalmente la condotta di:

- Chiunque appicca fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata;
- Chi deposita o abbandona rifiuti, oppure li rende oggetto di un traffico transfrontaliero in funzione della loro successiva combustione lecita.

La norma, pur non essendo specificamente richiamata dall'art. 25-undecies, risulta di particolare rilevanza in tema di responsabilità amministrativa in quanto, in caso di commissione (o tentata commissione) del sopra richiamato reato, configura la responsabilità – autonoma rispetto a quella degli autori – del titolare (persona fisica) dell'impresa o del responsabile dell'attività comunque organizzata per omessa vigilanza, prevedendo l'applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto.

In relazione alla commissione dei reati previsti dalla L. 150/1992 “Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica”:

- Importazione, esportazione o riesportazione, vendita, detenzione ai fini di vendita, trasporto ecc. in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni (art. 1, commi 1 e 2);
- Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza (ecc.) in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni e salvo che il fatto costituisca più grave reato (art. 2, commi 1 e 2);
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per



l'incolumità pubblica, salvo quanto previsto dalla L. 157/1992 (art. 6, comma 4);

- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (reati del Codice penale richiamati dall'art. 3-bis, comma 1).

In relazione alla commissione dei reati previsti dalla L. 549/1993 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente":

- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, 6° comma).

In relazione alla commissione dei reati previsti dal D.lgs. 202/2007 "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni":

- Inquinamento doloso (art. 8, 1° e 2° comma);
- Inquinamento colposo (art. 9, 1° e 2° comma).

#### **1.2.18. Impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)**

- Impiego, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia revocato, annullato oppure scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, nel caso in cui i lavoratori occupati siano (a) in numero superiore a tre; (b) minori in età non lavorativa; (c) sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento (art. 22, comma 12-bis, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Testo Unico sull'immigrazione);
- Fattispecie costituita dal favorire la permanenza di tali cittadini nel territorio dello stato al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di irregolarità dello straniero (art. 12, comma 5, D. Lgs. 286/98),
- Associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina, anche aggravata (art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Testo Unico sull'immigrazione)



### **1.2.19. Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto)**

- Propaganda istigazione e incitamento alla discriminazione razziale fondati sulla negazione, minimizzazione o apologia della Shoah, dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra (art. 604-bis, co. 3, c.p.).

### **1.2.20. Frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto)**

- Frode Sportiva (art. 1 Legge 13 dicembre 1989, n. 401);
- Esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 4 Legge 13 dicembre 1989, n. 401).

### **1.2.21. Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/2001)**

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 co. 1 e 2-bis Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
- Dichiarazione infedele (art. 4 Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74) se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;
- Omessa dichiarazione (art. 5 Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74) se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 co. 1 e co. 2-bis Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);
- Indebita compensazione (art. 10-quater Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74), se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un

importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;

- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74).

### **1.2.22. Contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto)**

La disposizione prevede la responsabilità amministrativa degli enti con riferimento a tutti i reati previsti dal D.P.R. del 23 gennaio 1973, n. 43, tra i quali:

- Diritti doganali e diritti di confine (Art. 27 D. Lgs. n.141);
- Contrabbando per omessa dichiarazione (Art. 78 D. Lgs. n.141);  
Contrabbando per dichiarazione infedele (Art. 79 D. Lgs. n.141);
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (Art. 80 D. Lgs. n.141);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (Art. 81 D. Lgs. n.141);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 82 D. Lgs. n.141);
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (Art. 83 D. Lgs. n.141);
- Contrabbando di tabacchi lavorati (Art. 84 D. Lgs. n.141);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (Art. 85 D. Lgs. n.141);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (Art. 86 D. Lgs. n.141);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (Art. 88 D. Lgs. n.141);
- Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca (Art. 94 D. Lgs. n.141).

### **1.2.23. Delitti contro il patrimonio culturale (artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies)**

La legge 9 marzo 2022, n. 22, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche ai delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies. Nella specie, costituiscono ora reato presupposto le seguenti fattispecie:

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.),
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.), Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.),
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.), Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.),
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.),
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.),
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento, uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies<sup>33</sup> c.p.)

e alle ipotesi di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies), quali:

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

#### **1.2.24. Reati transnazionali (art. 10 – Legge 16 marzo 2006, n. 146)**

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati, se commessi con modalità tali da qualificarli come reati transnazionali (come di seguito definite):

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni



mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);

- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Si precisa che, ai sensi dell'art. 3 della L. 146/2006, la natura "transnazionale" dei suddetti reati, che rileva unicamente qualora i reati siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, presuppone che (a) sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché (b) che il reato sia commesso in più di uno Stato; ovvero (c) sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero (d) sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero (e) sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

I reati e gli illeciti amministrativi sopra richiamati possono comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente avente sede principale nel territorio italiano anche se commessi all'estero.

Inoltre, l'Ente è ritenuto responsabile in relazione alla commissione – da parte di suoi esponenti – degli illeciti individuati dagli artt. 24 e ss. anche se questi siano stati realizzati nelle forme del tentativo. In tali casi, però, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà. L'Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 D.lgs. 231/2001).

Nella Parte Speciale sono illustrate le "famiglie" di reato che sono state considerate in sede di mappatura delle attività. I reati non specificamente nominati nell'ambito della Parte Speciale sono comunque oggetto del Codice Etico e della Parte Generale del Modello.

### 1.3. L'apparato sanzionatorio previsto dal decreto

Le sanzioni previste dal Decreto a carico degli Enti sono:

- Sanzioni pecuniarie;
- Sanzioni interdittive;
- Confisca del prezzo o del profitto del Reato; Pubblicazione della sentenza di condanna.

Le **sanzioni pecuniarie** si applicano ogniqualvolta venga accertata la responsabilità della persona giuridica e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su “quote”. Il giudice penale, nell’ambito di un minimo e di un massimo di quote indicate dal legislatore per ciascun Reato, nonché del valore da attribuire ad esse, stabilisce l’ammontare delle sanzioni pecuniarie da irrogare all’Ente, in relazione a determinati parametri, tra cui la gravità del fatto e il grado di responsabilità dell’impresa.


Le **sanzioni interdittive** possono trovare applicazione per alcune tipologie di Reato e per le ipotesi di maggior gravità (rilevante profitto dell’ente o reiterazione dell’illecito).

Si traducono in:

- Interdizione dall’esercizio dell’attività aziendale;
- Sospensione e/o revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio);
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l’Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:
- Risarcito il danno o lo abbia riparato;
- Eliminato le conseguenze dannose o pericolose del Reato (o almeno si sia adoperato in tal senso);
- Messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del Reato;
- Eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il Reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi Reati.

La **confisca** è una sanzione obbligatoria che consegue alla eventuale sentenza di condanna (art. 19). Essa consiste:

- (a) nell’acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del Reato (cioè, rispettivamente, dell’utilità promessa all’autore del reato perché lo



realizzi e dei guadagni, anche di natura non patrimoniale, conseguenti al compimento dello stesso), oppure, qualora non sia possibile procedere con la confisca diretta del prezzo o del profitto del Reato, ad esempio perché non è rinvenibile il beneficio economico che l'ente ha tratto immediatamente da questo,

(b) nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato: (c.d. confisca "per equivalente" o "di valore"). La confisca non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del Reato che può restituirsi al danneggiato.

La **pubblicazione della sentenza** può essere inflitta quando all'Ente è applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale nonché mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia.

## 1.4. L'adozione del modello quale esimente

Il Decreto prevede l'efficacia "esimente" dei modelli di organizzazione e di gestione è subordinata alla loro adozione antecedente rispetto alla commissione del reato.

Adottati dopo la commissione del fatto criminoso, possono determinare una riduzione della sanzione ed evitare la comminazione di sanzioni cautelari in via interdittiva.

Se adottati dopo la condanna, congiuntamente al risarcimento del danno e alla restituzione dell'illecito profitto, possono determinare la conversione della sanzione interdittiva eventualmente irrogata in sanzione pecuniaria.

La Corte di Cassazione ha più volte ribadito (per tutte, si veda sent. n. 36083/2009) che l'assenza del Modello Organizzativo impedisce - di fatto - qualsiasi difesa dell'Ente a fronte di contestazioni di reato presupposto.

Il legislatore, pertanto, ha attribuito un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della Società che siano idonei alla prevenzione del rischio, nonché adottati ed efficacemente attuati. Nel Decreto si specificano altresì le esigenze cui devono rispondere i modelli.

- Individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i Reati previsti dal Decreto;
- Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e

l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai Reati da prevenire;

- Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali Reati;
- Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Se il Reato è commesso da soggetti apicali, ossia che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non risponde se prova che:

L'organo dirigente la direzione ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi;

- Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato ad un Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- I soggetti hanno commesso il Reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il Reato sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, la persona giuridica è responsabile se la commissione del Reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del Reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi.





## 2. Il modello di ANT

### 2.1. Struttura del modello

La Società ha provveduto alla realizzazione e all'adozione del Modello per assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti. L'attuazione del presente Modello costituisce oltre ad un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per suo conto, affinché tengano comportamenti corretti e lineari anche a un mezzo di prevenzione del rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi.

All'interno della società ANT S.R.L., è da sempre presente la cultura dei controlli, considerati dal management come un'opportunità di crescita e di miglioramento continuo verso il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Dal 2024, in concomitanza all'implementazione del Modello 231, ANT ha adottato un proprio Codice Etico, che si provvederà a mantenere aggiornato nel tempo.

Il presente Modello si compone di una Parte Generale e una Parte Speciale che descrive il funzionamento generale del Modello e indica le attività a rischio e i principi di comportamento nonché, nell'essenziale, i principi di controllo.

Sebbene l'adozione del Modello non sia prevista dalla legge come obbligatoria, la Società ha avviato un progetto di analisi che è stato effettuato nella convinzione che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello stesso non solo consentano di beneficiare dell'esimente prevista dal D.lgs. 231/2001, ma migliorino, nei limiti previsti dallo stesso, la propria capacità di gestione dei processi aziendali, limitando il rischio di commissione dei reati.

## 2.2. Obiettivi e finalità

La decisione di adottare e mantenere aggiornato un Modello di organizzazione, gestione e controllo deriva dall'intento primario di sensibilizzare tutti i soggetti che interagiscono con la Società rispetto all'adozione di comportamenti corretti al fine di evitare la commissione di Reati. Inoltre, per ANT è anche fondamentale tutelare la propria immagine nonché gli interessi e le aspettative dei vari stakeholder (azionisti, dipendenti, fornitori, ecc.).

Con l'adozione del presente Modello Organizzativo, quindi, la Società si propone di:

- Rendere consapevoli tutti coloro che lavorano in nome e per conto della Società, con particolare riferimento a coloro che operano nelle aree sensibili, di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali nei loro stessi confronti, nonché di sanzioni "amministrative" irrogabili alla Società;
- Ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto sono sempre e comunque contrarie alle disposizioni di legge, alla cultura aziendale ed ai principi etici assunti come proprie linee guida nell'attività d'impresa;
- Consentire alla Società, grazie ad un'azione di costante controllo e monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione di Reati o quanto meno di ridurre sensibilmente il danno dagli stessi arrecato;
- Migliorare la Governance societaria e la reputazione di ANT.

## 2.3. Destinatari del modello

I principi e le disposizioni del presente documento devono essere rispettati da:

- Le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o eventualmente di direzione di ANT o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- Le persone eventualmente sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.
- Istituzioni;
- Clienti;

- Organismo di Vigilanza;
- Stakeholder.

I soggetti così individuati sono, di seguito, definiti “Destinatari”.

## 2.4. Predisposizione e aggiornamento

In riferimento alle tematiche individuate dal legislatore nel Decreto, i punti fondamentali sviluppati, finalizzati alla predisposizione e aggiornamento del Modello sono:

- Mappatura dettagliata di settori “sensibili”, con riferimento ai Reati richiamati dal D.lgs. 231/2001, attraverso l’analisi dei documenti aziendali resi disponibili dalla Società (a titolo esemplificativo: statuto, visura camerale, ecc.);
- Analisi dei rischi potenziali per ognuno di essi, per i quali sarebbe possibile commettere i Reati rilevanti ai fini del Decreto;
- Individuazione e valutazione del sistema di controlli interni e dei protocolli esistenti, siano essi formalizzati o meno, e, se necessario, definizione o adeguamento delle misure previste;
- Definizione ed implementazione di standard di comportamento e di controllo, per le attività che si è ritenuto opportuno regolamentare al fine di impedire la commissione di Reati;
- Individuazione del soggetto incaricato di vigilare sul funzionamento e sull’aggiornamento del presente Modello (OdV);
- Recepimento del Codice Etico;
- Previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare sia il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello sia le violazioni del Codice Etico.

Il processo di aggiornamento del Modello si estrinseca invece nel riesame periodico dello stesso in considerazione:

- Dei mutamenti nell’organizzazione o nelle attività;
- Delle modifiche normative rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001, dei nuovi apporti giurisprudenziali, delle linee guida dell’associazione rappresentativa della Società (art. 6, comma 3, D.lgs. 231/2001), degli standard applicabili nonché degli apporti dottrinari in materia di responsabilità amministrativa degli enti o dei mutamenti organizzativi

societari nel frattempo intervenuti;

- Delle esigenze di miglioramento emerse a fronte di:
  - i) proposte da parte degli appartenenti all'organizzazione della Società (anche tramite gli appositi canali di segnalazione)
  - ii) rilievi formulati dall'Organismo di Vigilanza.

Durante l'analisi condotta è stata ritenuta remota, non rilevante, la possibilità di realizzazione dei seguenti reati in quanto condotte estranee ai processi gestiti dall'Ente:

- art. 25 - Peculato, indebita destinazione di denaro cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione;
- art. 25 bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo;
- art. 25-bis e bis1 - Reati contro l'industria ed il commercio e falsità;
- art. 25-quater.1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- art. 25-sexies - Abusi di mercato;
- art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale;
- art. 25-sexiesdecies - Contrabbando;
- art. 25-septiesdecies - Delitti contro il patrimonio culturale;
- Sfruttamento minorile;
- art. 416, sesto comma c.p. - Delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.lgs. 286/1998;
- art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di estorsione;
- art. 74 D.P.R. 309/90 - Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 D.P.R. 309/90);
- Delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (Art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p.;
- art. 2629-bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto di interessi;
- art. 12 L. n.9/2013 - Responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi;
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di

- scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
- Frode agricola;
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- L. n. 146/2006 - Reati transnazionali.

## 2.5. Mappa delle attività “sensibili”


In conformità a quanto previsto dal Decreto e con le modalità delineate, sono state individuate le Attività Sensibili della Società, tenendo conto dell'attuale operatività di ANT SRL.

Sulla base dell'analisi sono stati identificati i seguenti rischi/reato sviluppandone le parti speciali:

- art. 24-bis - Delitti informatici;
- art. 24-ter - Reati di terrorismo e criminalità organizzata;
- art. 24 - Reati realizzabili nei confronti della pubblica amministrazione;
- art. 25-ter - Reati societari;
- art. 25-septies - Reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- art. 25-octies - Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- art. 25 - novies - Delitti contro il diritto d'autore;
- art. 25-undecies - Reati ambientali;
- art. 25-duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- art. 25-quinquies - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- art. 25-quinquiesdecies - Reati tributari;
- art. 26 - Delitti tentati.

## 2.6. Approvazione del modello, modifiche ed integrazioni

il Modello di organizzazione, gestione e controllo è atto di emanazione



dell'Organo Amministrativo. Le modifiche e le integrazioni del presente Modello, quindi, sono apportate dall'organo Amministrativo di ANT, anche su informativa dell'OdV.

L'Organo Amministrativo della Società prende inoltre decisioni relativamente all'attuazione del Modello, mediante valutazione ed approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi costitutivi dello stesso.

L'attività di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello è di competenza dell'OdV di ANT S.R.L., cui è affidata altresì la cura dell'aggiornamento stesso.

## 2.7. Protocolli di formazione e attuazione delle decisioni volti a prevenire tutti i reati oggetto del modello

I Protocolli che costituiscono principi di controllo efficaci nella prevenzione di tutti i reati oggetto del Modello sono:

- **Codice Etico:** racchiude i principi etici che devono ispirare i comportamenti nella conduzione degli affari;
- **la verificabilità, la documentabilità, la coerenza e la congruità di ogni operazione:** per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa;
- **separazione delle funzioni:** il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione;
- **documentazione dei controlli:** il sistema di controllo deve documentare l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione;
- **organigrammi:** all'interno dell'organigramma societario sono definiti gli organi di linea, a cui è affidata la responsabilità decisionale della struttura organizzativa a seconda del livello gerarchico, e gli organi di staff, a cui sono assegnate funzioni consultive, di supporto, di standardizzazione e

di sostegno alle attività degli organi di line;

- **sistema organizzativo:** il sistema delle deleghe e delle procure.
- **job descriptions:** indicano la finalità della posizione, le principali aree di responsabilità;
- **processi di audit periodico:** verificati su base periodica attraverso attività di audit condotte dalle diverse funzioni rilevanti.



## 3. L'Organismo di Vigilanza di ANT s.r.l.

Il D.lgs. 231/2001, all'art. 6, comma 1, lettera b), precisa come condizione necessaria ai fini dell'esenzione dalla responsabilità amministrativa che l'Ente deve istituire un Organismo di Vigilanza (OdV) interno alla Società, con "il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento". Lo stesso, inoltre, deve essere "dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo" volti ad assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello.

In base alle previsioni del Decreto l'Organo Amministrativo ha scelto di dotare ANT di un Organismo di Vigilanza pluricollegiale, formato da tre componenti esterni e indipendenti.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica fino al 31 dicembre di ogni annualità ed è rieleggibile. La relativa retribuzione viene determinata dall'Amministratore Unico all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'incarico.

### 3.1. Requisiti dell'organismo di vigilanza

la Società ritiene di particolare importanza che la scelta dell'OdV avvenga nel pieno rispetto delle indicazioni di cui al Decreto e delle linee guida delle principali associazioni di categoria. I requisiti dell'Organismo di Vigilanza sono di seguito indicati.

#### **AUTONOMIA E INDIPENDENZA**

L'OdV deve restare estraneo ad ogni forma di interferenza e pressione da parte dei vertici operativi e non essere in alcun modo coinvolto nell'esercizio di attività operative e decisioni gestorie. L'OdV non deve trovarsi in situazione di conflitto



di interesse e non devono essergli attribuiti compiti operativi che ne possano minare l'autonomia. L'Organismo di Vigilanza deve riferire al massimo vertice operativo aziendale e non deve sottostare a vincoli di dipendenza gerarchica con il vertice della Società o con soggetti titolari di poteri operativi all'interno della stessa. Inoltre, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso presso tutte le funzioni della Società, senza necessità di alcun consenso preventivo, onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.lgs. 231/2001.

## **PROFESSIONALITÀ**

L'Organismo deve essere in possesso del bagaglio di strumenti e tecniche necessari per lo svolgimento concreto ed efficace dell'attività assegnata. La professionalità e l'autorevolezza dell'OdV sono poi connesse alle sue esperienze professionali: in tal senso, la Società ritiene di particolare rilevanza l'attento esame dei curricula dei possibili candidati e le precedenti esperienze lavorative, privilegiando profili che abbiano maturato una specifica professionalità in materia di attività ispettive e consulenziali. Tali caratteristiche, unite ad autonomia e indipendenza, garantiscono l'ottenimento di obiettività di giudizio.

## **CONTINUITÀ D'AZIONE**

L'OdV svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine, riunendosi con cadenza di norma trimestrale.

## **3.2. Cause di ineleggibilità, revoca, decadenza e sospensione dei componenti dell'Organismo di Vigilanza**

### **INELEGGIBILITÀ**

L'Organo Amministrativo ha espressamente stabilito le seguenti cause di ineleggibilità per i componenti dell'Organismo di Vigilanza che nel tempo ricopriranno l'incarico.

Non possono essere eletti, e se eletti decadono:

- Coloro i quali siano stati condannati con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (cd. patteggiamento) e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - a. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per uno dei delitti previsti dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - b. a pena detentiva per un tempo non inferiore a un anno per uno dei Reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento;
  - c. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica e per delitti in materia tributaria;
  - d. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
  - e. per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del Codice civile così come riformulato dal D.lgs. 61/2002;
  - f. per un reato che comporti e abbia comportato la condanna a una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
  - g. per uno o più Reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- Coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della Legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
- Coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-quater Decreto Legislativo n. 58/1998.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza debbono autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni suindicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

## REVOCA

L'eventuale revoca dei componenti dell'Organismo dovrà essere deliberata dall'Organo Amministrativo e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza di seguito indicati, oltre che per le intervenute cause di decadenza di seguito riportate.

## DECADENZA

I componenti dell'Organismo di Vigilanza decadono inoltre dalla carica nel momento in cui siano successivamente alla loro nomina:

- Condannati con sentenza definitiva o di patteggiamento per uno dei reati indicati alle lettere a, b, c, d, e, f, g delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- Allorquando abbiano violato gli obblighi di riservatezza strettamente connessi allo svolgimento del loro incarico.

## SOSPENSIONE

I componenti dell'OdV sono sospesi dall'esercizio delle funzioni nelle ipotesi di:

Condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati dalle lettere a, b, c, d, e, f, g delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;

Applicazione di una misura cautelare personale;

Applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della Legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

## 3.3. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV vengono conferite le seguenti attribuzioni:

- Verificare l'osservanza e il funzionamento del Modello;
- Verificare l'efficacia del Modello nel prevenire gli illeciti;
- Segnalare all'Organo Amministrativo eventuali necessità o opportunità di aggiornamento del modello;

- Segnalare all'Organo Amministrativo violazioni accertate dal Modello per intervenire con opportuni provvedimenti.

Tali compiti sono svolti in forza dell'assegnazione di poteri di spesa, che prevedono l'impiego di un budget annuo adeguato ad assolvere le proprie funzioni.

L'Organo Amministrativo di ANT ritiene che l'OdV possa tuttavia autonomamente impegnare risorse che eccedano i propri poteri di spesa, qualora l'impiego delle stesse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali ed urgenti. In questi casi, l'Organismo di Vigilanza deve informare senza ritardo l'Amministratore Unico della Società.

L'OdV, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, si può avvalere di tutte le funzioni aziendali ovvero, sotto sua diretta sorveglianza e responsabilità, di consulenti esterni.

All'OdV vengono assegnati i seguenti compiti:

- Vigilare sull'effettività del Modello, implementando un programma di verifiche periodiche sull'effettiva applicazione delle procedure aziendali nelle aree delle Attività a Rischio;
- Vigilare sul corretto funzionamento delle attività di controllo per ciascuna area a rischio, segnalando tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello;
- Verificare periodicamente la mappa delle Aree a Rischio e adeguarla;
- Verifica periodicamente, attraverso l'analisi degli obblighi informativi, nonché mediante sondaggi a campione, che le regole definite nel Modello ed i presidi approntati siano osservati e funzionino correttamente;
- Vigilare affinché il Codice Etico e tutte le disposizioni in esso contenute siano rispettate da tutti i soggetti a qualsiasi titolo operanti nella Società;
- Effettuare verifiche mirate su situazioni rilevanti con un alto tasso di rischio;
- Raccogliere le informazioni in merito ad eventuali violazioni delle prescrizioni contemplate nel Modello ed effettuare le opportune indagini;
- Proporre agli organi direttivi le azioni correttive necessarie per migliorare l'efficacia del Modello;
- Promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Codice Etico e del Modello ai destinatari;
- Svolgere attività di reporting nei confronti degli organi sociali.

### 3.4. Attività di reporting dell'organismo di vigilanza

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'OdV riferisce direttamente ai vertici aziendali in merito all'attuazione del Modello, nonché all'emersione di eventuali criticità, attraverso alcune linee di reporting:

- Relazionare periodicamente sull'andamento del Modello, predisponendo, almeno annualmente, una relazione scritta sull'attività svolta, sulle criticità emerse e sulle azioni correttive intraprese o da intraprendere;
- Comunicare puntualmente, in caso di segnalazioni pervenute di violazioni del Modello ex D.lgs. 231/2001;
- Comunicare annualmente il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli.

L'Organismo di Vigilanza potrà, comunque, effettuare, nell'ambito delle attività aziendali sensibili e qualora lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, controlli non previsti nel piano di intervento (cosiddetti "controlli a sorpresa").


L'OdV potrà chiedere di essere sentito dall'A.U. ogniqualvolta lo ritenga opportuno.

D'altra parte, l'OdV potrà essere convocato in ogni momento dal A.U. per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento e al rispetto del Modello.

I predetti incontri devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV (nonché dagli organismi di volta in volta coinvolti), secondo le modalità di cui al paragrafo successivo.

### 3.5. Obblighi informativi nei confronti dell'OdV

In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lettera d) del D.lgs. 231/2001, l'OdV sarà il destinatario di flussi di informazione provenienti da tutte le funzioni aziendali coinvolte; tali flussi sono volti ad agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento delle cause che possono rendere possibile il verificarsi delle ipotesi di comportamento rilevanti ai sensi del Decreto.



L'Organismo di Vigilanza assicura la massima riservatezza in ordine a qualsiasi informazione ricevuta, a pena di revoca del mandato e delle misure disciplinari di seguito definite, fatte salve le esigenze inerenti allo svolgimento delle indagini nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni all'OdV o di altre strutture societarie.

Ogni informazione di cui al presente Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e/o cartaceo, in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento Privacy UE 679/2016 sul trattamento dei dati personali (GDPR): gli atti dell'OdV devono essere conservati presso gli uffici della Società e contenuti in armadi separati e chiusi, accessibili ai suoi soli componenti e per le sole ragioni connesse all'espletamento dei compiti innanzi rappresentati, a pena di decadenza immediata dall'ufficio.

I Destinatari del presente Modello, e in particolare i Responsabili di Funzione per l'area di propria competenza, sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'OdV le informazioni concernenti:

- Provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti per le fattispecie di Reato previste dal Decreto, riguardanti la Società;
- Visite, ispezioni ed accertamenti avviati da parte degli enti competenti (regioni, enti regionali ed enti locali) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- Richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni alla Società, in caso di avvio di un procedimento giudiziario per uno dei Reati previsti dal Decreto;
- Rapporti predisposti dai responsabili aziendali nell'ambito dell'attività di controllo, dai quali emergano elementi di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- Notizie relative all'effettiva attuazione del Modello in tutte le Funzioni aziendali coinvolte nelle Attività a Rischio identificate;
- Notizie relative all'effettivo rispetto del Codice Etico a tutti i livelli aziendali; Aggiornamento delle Attività a Rischio identificate;
- Aggiornamento del sistema deleghe e delle procure adottato dalla Società;
- Eventuali comunicazioni dell'Ente di revisione riguardanti aspetti

che possono indicare carenze nel Sistema di controllo interno, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio dell'Ente;

- Comunicazioni specifiche in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui alla Parte Speciale del Modello.



## 4. Comunicazione, Formazione e Diffusione

### 4.1. Disposizioni generali

La Società intende garantire una corretta e completa conoscenza, a quanti operano per ANT, del Codice Etico, del Modello, del contenuto del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti anche attraverso comunicazioni reiterate nel tempo.

La formazione e l'informazione sono gestite dalla Funzione Risorse Umane, coadiuvata dall'OdV ed in stretto coordinamento con i responsabili delle Funzioni coinvolte nell'applicazione del Modello.

### 4.2. Comunicazione iniziale

il presente Modello è divulgato a tutte le risorse aziendali tramite apposita comunicazione ufficiale del Pwresidente o dell'Amministratore Delegato o dall'Amministratore Unico della Società.

Ai nuovi assunti è consegnato un set informativo, costituito dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo societario, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Inoltre, l'OdV supporta la Funzione Risorse Umane nell'iniziale attività di informazione specifica sul Modello, coerentemente con la responsabilità della posizione che la risorsa andrà a ricoprire.

Tutte le successive modifiche e informazioni concernenti il Modello saranno comunicate alle risorse aziendali attraverso i canali informativi ufficiali.



### 4.3. Formazione

la partecipazione alle attività formative finalizzate a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, del Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico è da ritenersi obbligatoria. La formazione terrà conto, nei contenuti e nelle modalità di erogazione dei relativi corsi, della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'attribuzione o meno di funzioni di rappresentanza nell'ambito.

L'assenza non giustificata alle sessioni formative è considerata illecito disciplinare, in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare sotto enucleato.

La Società prevede l'attuazione di corsi di formazione che illustrano, secondo un approccio modulare:

- Contesto normativo;
- Codice Etico ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società, comprensivo della Parte Generale e della Parte Speciale;
- Ruolo dell'OdV ed i compiti ad esso assegnati dalla Società.

L'Organismo di Vigilanza verifica che i programmi di formazione siano qualitativamente adeguati ed efficacemente attuati.

È istituita una specifica sezione della intranet aziendale, dedicata al tema e aggiornata periodicamente, al fine di consentire ai soggetti interessati di conoscere in tempo reale eventuali modifiche, integrazioni o implementazioni del Codice Etico e del Modello.

I programmi formativi e i contenuti delle note informative devono essere trasmessi all'Organismo di Vigilanza.

### 4.4. Informativa ai “terzi destinatari”

La Società impone la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i “Terzi Destinatari”: nelle lettere di incarico a soggetti esterni (Consulenti, Collaboratori, Clienti, Fornitori di beni o servizi, nonché da quanti siano di volta in volta contemplati tra i Destinatari dello stesso), sono allegate apposite note informative in merito all'applicazione del Modello di organizzazione, gestione



e controllo ed al rispetto del Codice Etico. Dove possibile, sono inserite clausole risolutive espresse nei contratti siglati dalla Società, che fanno esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni del Modello e del Codice Etico.

## 5. Whistleblowing

Di seguito estratto della Policy WHISTLEBLOWING adottata dall'azienda con le principali indicazioni. Copia completa del documento sarà parte integrante del Modello 231.

### 5.1. Gestione delle segnalazioni (whistleblowing) (rif. Art. 7 Policy whistleblowing)


Come previsto dalle Linee Guida ANAC, la gestione del canale di segnalazione interno di cui al paragrafo precedente può essere affidata:

- ad una persona interna all'amministrazione/ente
- ad un ufficio dell'amministrazione/ente con personale appositamente dedicato
- ad un soggetto esterno

Tuttavia, anche se un'organizzazione decide di esternalizzare il funzionamento dei suoi canali di segnalazione a un fornitore esterno, rimane incaricata di dare seguito alla segnalazione, far fronte all'illecito individuato e fornire un riscontro al whistleblower. Pertanto, è sempre necessario che l'organizzazione nomini almeno un referente interno.

### 5.2. Oggetto della segnalazione (rif. Art. 5.3 Policy whistleblowing)

In linea generale la segnalazione può avere ad oggetto tutte le condotte rilevanti



ai sensi del d.lgs. 231/01 o che implicano violazione, presunte o accertate, del Modello 231 o del Codice Etico, a cui si aggiungono gli illeciti di matrice e di rilevanza UE e che quindi ledono interessi finanziari dell'Unione Europea.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la segnalazione può riguardare: Corruzione, attiva e passiva;

- Comportamenti volti ad ostacolare le attività di controllo delle Autorità di Vigilanza (ad es. omessa consegna di documentazione, presentazione di informazioni false o fuorvianti);
- Promessa o dazione di denaro, beni o servizi o altro beneficio volti a corrompere fornitori o clienti;
- Condotte illecite fiscali, contabili e finanziarie; Frodi fiscali;
- Violazioni dei diritti umani;
- Illeciti ambientali e in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
- Uso illecito dei dati personali o palesi violazioni della norma a tutela della privacy; Violazioni in materia di concorrenza e aiuti di stato;
- Violazioni del Codice Etico e delle regole contenute nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.

A tutela della dignità e salute dei lavoratori, nonché dell'integrità morale e dei valori della Società, viene data la possibilità di segnalare casi di molestie, abusi subiti sul luogo di lavoro e/o discriminazioni in relazione a sesso, etnia, fede religiosa, orientamento sessuale.

### 5.3. Il canale interno di segnalazione (rif. Art. 6.2 Policy whistleblowing)

La Società ha istituito un apposito canale di segnalazione interna al quale il segnalante può ricorrere.

La piattaforma utilizza la soluzione web-based TESEO, che offre un portale personalizzato garantendo il rispetto di tutti i requisiti legali necessari, inclusi quelli previsti per l'organizzazione e gestione dei trattamenti di dati personali e degli adempimenti previsti dalla normativa sulla privacy (D.Lgs. n. 196/2003 - Codice sulla protezione dei dati personali; Regolamento U.E. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali).

La piattaforma permette a tutti gli stakeholder interni ed esterni di inviare segnalazioni a predeterminati ai soggetti interni autorizzati a gestire la segnalazione al fine di garantire una comunicazione efficace e riservata.

L'accesso alla piattaforma avviene dal sito web istituzionale della Società oppure al seguente link: <https://ant.wb.teseoerm.com/#/>.

Prima di effettuare la segnalazione, al segnalante è chiesto di prendere visione di una informativa privacy relativa al trattamento dei propri dati personali.

Il segnalante ha la possibilità di scegliere se effettuare una segnalazione fornendo le proprie generalità oppure in forma totalmente anonima, inserendo solamente l'oggetto della segnalazione e l'argomento di riferimento.

Al termine dell'inserimento della segnalazione, la piattaforma attribuisce un codice identificativo univoco (codice ticket) che il segnalante deve conservare e trascrivere in quanto gli permetterà di verificare lo stato di avanzamento della propria segnalazione.

All'atto della segnalazione, il segnalante riceve una notifica di avvenuto ricevimento o notifica visibile direttamente in piattaforma.

La piattaforma consente al segnalante di effettuare una segnalazione scritta.

Per ulteriori dettagli operativi relativi all'utilizzo della piattaforma, si rinvia a "Istruzioni operative per l'utilizzo della piattaforma Web Whistleblowing".

È sempre possibile per il segnalante richiedere di essere ascoltato di persona, il suggerimento in questo caso è quello di accedere comunque alla piattaforma e inviare tale richiesta nei campi descrittivi al fine di tracciare la richiesta e mantenerne la riservatezza.

## 5.4. Il divieto di ritorsione (rif. Art. 7.3.2. Policy whistleblowing)

La Società in ottemperanza agli obblighi di legge ha adottato una rigorosa politica anti-ritorsione. Non saranno tollerate ritorsioni verso il segnalante inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti scenari:

- Licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- Retrocessione di grado o mancata promozione;
- Mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione



dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;

- Sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; Note di demerito o referenze negative;
- Adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; Coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- Discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- Mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- Mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- Danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- Inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- Conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- Annullamento di una licenza o di un permesso;
- Richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

La Società ritiene fondamentale il benessere psico-fisico dei suoi dipendenti e collaboratori, e si impegna a tutelare qualunque soggetto che effettui una segnalazione in buona fede.

## 5.5. La “policy whistleblowing”

La Società ha elaborato una specifica Whistleblowing Policy che fornisce informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni sia interne che esterne.

Tale Policy è stata diffusa al personale ed è facilmente visibile nei luoghi di lavoro e accessibile alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico con la Società; la Policy è infatti disponibile in una sezione dedicata del sito internet aziendale.

## 6. Sistema Disciplinare

### 6.1. La funzione, l'autonomia e i principi del Sistema Disciplinare

Il presente Sistema Disciplinare e Sanzionatorio è parte integrante del Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Dlgs 231/01, è condizione necessaria richiesta dal D.lgs. 231/2001, art. 6, comma 2, lettera e), per l'esenzione della responsabilità amministrativa degli Enti e per garantire l'effettiva ed efficace adozione del Modello medesimo.

Il sistema stesso è diretto a prevenire e sanzionare il mancato rispetto dei principi ed obblighi di comportamento previsti nel presente Modello, fattispecie che costituiscono di per sé una lesione del rapporto di fiducia instaurato tra il soggetto interessato e ANT, a prescindere dalla rilevanza esterna di tali fatti, ai sensi del DLgs 231/2001 (Modello).

L'applicazione delle sanzioni prescinde dall'apertura e dall'esito del procedimento penale avviato dall'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui la condotta da censurare integri una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

I principi su cui si basa il presente Sistema Disciplinare sono:

#### **LEGALITÀ**

l'art. 6, comma 2, lett. e), del D. Lgs. n. 231/01 impone che il modello organizzativo e gestionale debba introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso; è quindi onere dell'Organizzazione:

1. Predisporre preventivamente un insieme di Regole di Condotta, e procedure attuative del Modello;
2. Specificare sufficientemente le fattispecie disciplinari e le relative sanzioni;

## **COMPLEMENTARIETÀ**

Il sistema disciplinare previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è complementare, e non alternativo, al sistema disciplinare stabilito dal CCNL vigente e applicabile alle diverse categorie di dipendenti in forza all'Organizzazione;

## **PUBBLICITÀ**

Massima e adeguata pubblicità, attraverso, innanzitutto, la pubblicazione in un luogo accessibile a tutti i lavoratori (art. 7, comma 1, Statuto dei Lavoratori), oltre che con la consegna, a mani e via e-mail, ai singoli lavoratori e la disponibilità nell'Intranet aziendale;

## **CONTRADDITTORIO**

La garanzia del contraddittorio è soddisfatta, oltre che con la previa pubblicità del Modello di Organizzazione, con la previa contestazione scritta in modo specifico, immediato e immutabile degli addebiti (art. 7, comma 2, St. lav.);

## **GRADUALITÀ**

Le sanzioni disciplinari sono state elaborate e verranno applicate secondo la gravità dell'infrazione, tenendo conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive aggravanti e non, che hanno caratterizzato la condotta contestata e dell'intensità della lesione del bene aziendale tutelato;

## **TIPICITÀ**

La condotta contestata deve essere espressamente prevista e tra l'addebito contestato e l'addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare dovrà esserci corrispondenza;

## **TEMPESTIVITÀ**

Il procedimento disciplinare e l'eventuale irrogazione della sanzione devono avvenire entro un termine ragionevole e certo dall'apertura del procedimento stesso (art. 7, comma 8, St. Lav.)



A seguito dell'individuazione di un caso di mancato rispetto delle misure del Modello, viene avviata una procedura d'accertamento. Tale procedura d'accertamento è condotta dalle Funzioni preposte all'irrogazione delle sanzioni disciplinari in collaborazione con la Direzione responsabile, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva della mancanza o del grado della colpa.

L'Organismo di Vigilanza non è dotato di poteri disciplinari. Ne discende che, per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti alle Funzioni preposte, che provvedono quindi ad irrogare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Modello e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro. All'OdV compete comunque di monitorare il Sistema Disciplinare con riferimento alle fattispecie in parola, in cooperazione con le Funzioni preposte della Società.

Le misure sanzionatorie per le diverse figure sono di seguito indicate.

## 6.2. Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti non dirigenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello, nel Codice Etico, nelle Procedure e nei protocolli aziendali adottati dalla Società sono definiti "illeciti disciplinari".

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti sono adottate nel rispetto delle procedure previste dalla normativa applicabile.

Si fa espresso riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente, portato a conoscenza di tutti i Destinatari anche mediante affissione sulle bacheche aziendali, come previsto dall'art. 7, comma 1, Legge 300/1970 - Statuto dei Lavoratori.

In applicazione del principio di proporzionalità, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, sono previste le sanzioni disciplinari in seguito enunciate. In particolare, il tipo e l'entità delle sanzioni saranno applicate anche in relazione a:

- Intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia, anche con riguardo alla prevedibilità dell'evento;
- Comportamento complessivo del Dipendente, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo;
- Posizione organizzativa delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza ed altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate, saranno applicate le seguenti sanzioni:

### **RICHIAMO VERBALE**

Si applica nel caso delle più lievi inosservanze dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello, correlandosi detto comportamento ad una lieve inosservanza delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

### **RIMPROVERO SCRITTO**

Si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, rispetto ad un comportamento non conforme o non adeguato in misura da poter essere considerato ancorché non lieve, comunque non grave, correlandosi detto comportamento ad un'inosservanza non grave delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

### **MULTA NON SUPERIORE A TRE ORE DI RETRIBUZIONE ORARIA CALCOLATA SUL MINIMO TABELLARE**

Si applica in caso di recidiva delle violazioni di cui al punto precedente.

### **SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE FINO AD UN MASSIMO DI TRE GIORNI**

Si applica nel caso di violazioni più gravi rispetto alle infrazioni di cui al punto precedente.

### **LICENZIAMENTO DISCIPLINARE CON PREAVVISO**

Si applica in caso di grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle Procedure contenute nel Modello, che non siano in contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali.

## LICENZIAMENTO DISCIPLINARE SENZA PREAVVISO

Si applica in caso di adozione di un comportamento consapevole in contrasto con le prescrizioni del presente Modello che, ancorché sia solo suscettibile di configurare uno dei Reati sanzionati dal Decreto, leda l'elemento fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro ovvero risulti talmente grave da non consentirne la prosecuzione, neanche provvisoria.

Tra le violazioni passibili della predetta sanzione rientrano i seguenti comportamenti intenzionali: Redazione di documentazione incompleta o non veritiera;

- Omessa redazione della documentazione prevista dal Modello;
- Violazione o elusione del sistema di controllo previsto dal Modello in qualsiasi modo effettuata, incluse la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione inerente alla Procedura, l'ostacolo ai controlli, l'impedimento di accesso alle informazioni e alla documentazione da parte dei soggetti preposti ai controlli o alle decisioni.

### 6.3. Sanzioni nei confronti dei dirigenti

La violazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello da parte dei dirigenti, ovvero l'adozione di un comportamento non conforme alle richiamate prescrizioni, sarà assoggettata a misura disciplinare modulata a seconda della gravità della violazione commessa, in conformità a quanto previsto dal CCNL per i dirigenti di aziende industriali applicato dalla Società. Per i casi più gravi è prevista la risoluzione del rapporto di lavoro, in considerazione dello speciale vincolo fiduciario che lega i dirigenti ai Datori di Lavoro.

Costituisce illecito disciplinare anche:

- La mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole previste dal Modello;
- La violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione, ancorché tentata, dei Reati rilevanti;
- La violazione delle regole di condotta ivi contenute da parte dei



dirigenti stessi;

- L'assunzione, nell'espletamento delle rispettive mansioni, di comportamenti che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto.

## 6.4. Sanzioni nei confronti degli amministratori e provvedimenti nei confronti dei sindaci

Nei confronti dell'Amministratore che abbia commesso una violazione del presente Modello, l'Assemblea dei Soci può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate:

- Richiamo verbale;
- Richiamo formale scritto;
- Sanzione pecuniaria applicata da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549 per quota;
- La sospensione dalla carica per un periodo di massimo 24 mesi;
- La destituzione dalla carica, nei casi la violazione sia considerata di grave entità.

Qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, l'Assemblea adotta i provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombenti previsti dalla legge.

In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione all'Amministratore Unico, mediante relazione scritta.

## 6.5. Sanzioni nei confronti dei terzi non dipendenti

ogni violazione delle prescrizioni di cui al Modello da parte di Consulenti,

Collaboratori, Fornitori e da quanti siano di volta in volta contemplati tra i “Destinatari” dello stesso, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, ed in ogni caso con l’applicazione di penali convenzionali, che possono comprendere anche l’automatica risoluzione del contratto (ai sensi dell’art. 1456 c.c.), fatto salvo il risarcimento del danno.

## 6.6. Sanzioni in materia di whistleblowing

Con riferimento alle segnalazioni di cui al Capitolo 5 del presente Modello, sono previste sanzioni: Nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante;

- Per coloro che compiono atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante;
- Nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;
- Mancata adozione di procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero adozione di procedure non conformi alla normativa applicabile;
- Per le funzioni e organi incaricati della gestione delle segnalazioni, qualora si accerti che non abbiano svolto le attività di verifica e analisi delle stesse in conformità alle disposizioni del D.lgs. 23/2024

# PARTE SPECIALE



# 1. Articolazione dei poteri e sistema delle deleghe

## 1.1. Principi ispiratori del sistema di articolazione dei poteri delle deleghe

Il sistema adottato delle deleghe e dei poteri costituisce parte integrante e sostanziale del Modello 231 aziendale.

Il principio cui l'azienda ispira la propria struttura organizzativa e la propria attività è quello in base al quale solo i soggetti muniti di specifici e formali poteri possono assumere, in suo nome e per suo conto, obbligazioni verso terzi.

I principi ispiratori di tale sistema sono:

- La tempestiva e costante informazione circa la titolarità dei poteri delegati ed i relativi cambiamenti;
- La verifica periodica del rispetto dei poteri così come delegati;
- Le dichiarazioni periodiche di cui sia determinata nel Modello 231 la cadenza con le quali coloro che hanno ricevuto deleghe di poteri confermino il rispetto degli stessi nonché dei principi del codice etico e l'assenza di conflitti di interesse;
- La verifica periodica dell'adeguatezza del sistema delle deleghe.

A tutti i poteri attribuiti mediante delega degli stessi corrispondono esattamente mansioni e responsabilità come riportate nell'organigramma della società.

Il sistema dei poteri e delle deleghe prevede che:

- Ogni destinatario del presente Modello 231 che, per conto dell'azienda intrattiene rapporti negoziali e/o di rappresentanza con l'esterno, deve

essere dotato di idonea procura;

- Tutti coloro (ivi compreso anche i dipendenti o gli organi sociali) che intrattengono per conto dell'azienda rapporti con la Pubblica Amministrazione, devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- Ciascuna delega definisce in dettaglio i poteri del delegato e del soggetto.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente il sistema delle deleghe e delle procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche.

Il conferimento della procura è seguito da una lettera di accompagnamento da trasmettere al procuratore unitamente all'atto di conferimento della procura e contenente il richiamo al Modello 231, alle disposizioni del Codice Etico ed alle procedure operative interne.

## 1.2. Il sistema dei poteri e delle deleghe

Il principio della segregazione delle responsabilità è applicato in azienda in linea con quanto consentito dalla normativa vigente.

I poteri di firma e di rappresentanza sono rilasciati dal legale rappresentante aziendale e sono revocabili in qualsiasi momento attraverso una semplice notifica a seguito della decisione della società.

Il sistema dei poteri e delle deleghe prevede l'attribuzione dei poteri di rappresentanza sia all'Amministratore Unico sia ad ulteriori procuratori (come consulenti esterni, dipendenti, etc.).

I poteri rappresentativi (sia degli amministratori che dei procuratori) sono distinti in formali ed operativi. Mentre i poteri elencati sono indistintamente attribuiti a ciascun amministratore, le deleghe dei procuratori sono conferite in funzione delle attività svolte da ciascuno.

Nell'azienda le procure si dividono in:

- Operative, per atti di gestione ordinaria;
- Di rappresentanza;
- Di responsabilità.

Per determinare categorie di atti che prevedano un impegno ultrannuale o che superino uno specifico importo, è prevista l'autorizzazione dell'Organo



Amministrativo fatti salvi i casi di urgenza specificatamente approvati.

### 1.3. Finalità della parte speciale

La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello 231 dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività sensibili svolte nella società, la commissione di reati previsti dal Decreto e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello 231 ha lo scopo di:

- Indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello.
- Fornire all'OdV ed alle altre funzioni di controlli gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi ai contenuti dei seguenti documenti:

- Modello 231; Codice Etico;
- Procedure e disposizioni; Procure e deleghe;
- Ordini di servizio;
- Comunicazioni organizzative;
- Sistemi di gestione delle problematiche di sicurezza e ambientali.

Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

È inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

### 1.4. Struttura della parte speciale

La presente Parte Speciale è composta da una parte preliminare dedicata alle regole generali cui si uniforma la condotta degli organi sociali, dei dipendenti, dei partners commerciali, dei collaboratori o consulenti e dei soggetti esterni

che operano in nome e per conto dell'azienda (qui di seguito, per brevità, semplicemente "destinatari del Modello" ed all'individuazione delle aree di attività a rischio, nonché da singole sezioni dedicate alle categorie di reati presi in considerazione dal Decreto e considerate sensibili dalla società a seguito di gap-analysis.

## 1.5. Specifiche circa i delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (Art. 26 del D.Lgs.n.231/2001). L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto.

Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'Art. 56, comma 4, c.p..

## 2. Criteri applicati

La metodologia di **Risk Analysis** utilizzata si articola nelle seguenti fasi:

- Analisi dell'ambiente di controllo: integrità, valori etici, condotta esemplare e capacità di guida dei soggetti apicali, filosofia e stile di direzione del management, struttura organizzativa, attribuzione dei poteri e delle responsabilità, politiche e prassi aziendali;
- Identificazione delle attività sensibili, ossia astrattamente a rischio di commissione dei reati presupposti;
- Individuazione delle procedure e delle attività di controllo esistenti con conseguente valutazione del rischio. La valutazione del livello del rischio è stata calcolata attraverso la seguente formula:

$$\mathbf{R = rischio = probabilità \times impatto}$$

Di seguito le Tabelle di valutazione con relativa Matrice di Significatività.

### Valutazione del grado di probabilità

1	2	3	4	5
raro	basso	medio	molto probabile	quasi certo

### Valutazione del grado di impatto

1	2	3	4	5
trascurabile	basso	medio	alto	grave

## Matrice di Significatività

IMPATTO	medio	alto	grave	grave	estremo
	medio	medio	alto	grave	grave
	basso	medio	alto	alto	grave
	basso	medio	medio	medio	alto
	irrilevante	basso	basso	medio	medio
	PROBABILITÀ				

La struttura organizzativa della società risulta suddivisa nelle seguenti funzioni aziendali con descrizione delle relative aree di responsabilità:

- **Amministrazione finanza e controllo (finance & controlling):** si occupa della gestione e del coordinamento complessivo di tutte le attività finanziarie, amministrative, previdenziali, fiscali, tributarie, civilistiche, contabili e di bilancio della Società, con particolare riferimento alla predisposizione del bilancio della Società ed al rispetto di ogni adempimento fiscale e tributario in genere. La funzione supervisiona inoltre le attività svolte nell'ambito della funzione di Controlling & Reporting, in particolare per quanto attiene le attività di controllo di gestione e budgeting.
- **Sistemi Informativi (It):** definisce, in linea con le politiche aziendali, le strategie informatiche e propone le strategie ed i piani aziendali in materia di sistemi informativi, al fine di garantirne l'efficacia, l'efficienza nelle diverse attività aziendali ed un adeguato dimensionamento della struttura dedicata.
- **Direzione Operations:** definisce e supervisiona tutte le procedure relative alla gestione degli appalti, gestione sul campo del personale, sicurezza e igiene sul luogo di lavoro, salvaguardia ambientale, rispetto delle leggi e regolamenti.

- **Direzione Commerciale e Marketing:** assicura la gestione ed il coordinamento complessivo di tutte le attività relative alla politica degli acquisti, alla selezione e gestione dei fornitori, alla definizione della politica di qualità per il settore di competenza. Assicura inoltre la corretta gestione delle attività promozionali e/o espositive a favore dei fornitori e dei servizi digitali.
- **Direzione Risorse Umane (Human Resources):** garantisce la gestione ed il coordinamento complessivo di tutte le attività di gestione, formazione e sviluppo delle risorse umane della Società. Assicura l'emanazione di regolamenti interni e l'attuazione delle politiche di assunzione, gestione, formazione e sviluppo del personale. Cura gli adempimenti di legge e contrattuali previsti in materia di rapporti di lavoro. Supervisiona inoltre e coordina tutte le attività inerenti alla normativa per la salute e sicurezza sul lavoro.
- **Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP):** secondo quanto previsto dal D.lgs. 81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro, ha i seguenti compiti: individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dell'ambiente di lavoro, elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo delle misure adottate, elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali, proposta di programmi di formazione e informazione per i lavoratori.







**SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA**

Via Monte Grappa 40,  
24040 Boltiere (BG)  
Tel. +39 035 19966520  
Fax: +39 035 4181438  
Mail: info@antdistribuzione.eu

**SEDE OPERATIVA**

Via Spilimbergo 15,  
33030 Carpaccio di Dignano (UD)  
Tel. +39 0432 956859  
Fax. +39 0432 956836

**LinkedIn**



**Website**



[www.antdistribuzione.eu](http://www.antdistribuzione.eu)





